

STATUTO

POMM Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

Denominazione, sede, durata

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del 1° libro del Codice civile delle disposizioni dei commi 3,5,6,7 e delle lettere a,b,c,d,e,f comma 8 dell' art. 148 del TUIR e artt. 36,38 del C.C. e di ogni legge norma e regolamento sulle e associazioni non riconosciute:

l' ente del terzo settore " POMM Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo Associazione di promozione sociale ", abbreviato "POMM Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo APS" , assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in nel comune di Latina.

Eventuali modifiche della sede legale potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

L' associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati . In caso di scioglimento vi è l' obbligo di devoluzione del patrimonio secondo i criteri di legge vigenti.

ART. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti e in quanto non riconosciuta è regolata anche dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Finalità e Attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di contribuire a dare attuazione agli articoli 2,3,4,18,33 della Costituzione è vietata qualsiasi forma di distribuzione diretta o indiretta di utili e proventi. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari, conviventi o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale 19 Maggio 2021 n. 107 anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'individuazione di tali attività è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. Attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Soci

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, partecipano come un unico socio, rappresentate dal legale rappresentante, con un solo voto alle assemblee sociali come normato dall'ex art. 24 del Cts.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta di adesione a socio entro 60 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. Nel caso la domanda venga respinta, il diniego va motivato e comunicato all'interessato il quale ha diritto entro trenta giorni a presentare formale ricorso all'Assemblea Ordinaria, che delibererà in merito, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea.

Lo status di Associato non crea diritti di partecipazione monetaria; le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti, senza discriminazione alcuna:

- al pagamento della tessera sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali (come ad es. la quota annuale di iscrizione), secondo termini stabiliti dall'organo competente o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Hanno il diritto di:

- votare in assemblea ed eleggere gli organi sociali se regolarmente iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa prevista, secondo disposizioni ex art. 24 del CTS e di essere eletti negli stessi se maggiorenni. Per i soci di minore età il diritto di votare in assemblea è esercitato sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente responsabilità genitoriale. Il diritto di elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni al raggiungimento della maggiore età.
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta alla quale il direttivo risponderà entro 30 giorni fornendo l'accesso alla documentazione richiesta;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, radiazione, scioglimento associazione o a seguito di perdita di requisiti richiesti dallo statuto, regolamenti interni o deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso o radiato dall'associazione. I provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti, norme e leggi e per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, o disdicevoli, offensivi, pericolosi verso l'associazione o gli associati. I provvedimenti vengono deliberati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale entro 30 giorni può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione o all'organo eletto a tale competenza.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (se previsto)
- Organo di revisione (se previsto)

ART. 8

L'assemblea degli associati

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione all'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o attraverso canali e piattaforme social e messaggistica telematica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà degli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario;

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' ammessa espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto .

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente almeno una volta all'anno; può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario essa:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; elegge Consiglio Direttivo nell'anno di scadenza dello stesso nominando il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissando le mansioni degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Elegge tutto o parte del Consiglio direttivo in caso di dimissioni di uno o più componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10

L'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata: ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

L'assemblea Straordinaria

- discute e delibera sulle proposte di modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione patrimonio dell'associazione, e sugli argomenti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci che hanno fatto richiesta di convocazione.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

Validità assembleare

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti in proprio o per delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Ad eccezione dell'assemblea straordinaria per deliberare circa: modifiche statutarie, fusione, scissione, trasformazione, dell'associazione per i quali è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

Articolo 12

Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni

Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, in applicazione dell' art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore e comunque in applicazione delle norme del Codice Civile. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In caso di votazione segreta possono, all' occorrenza, essere designati dall' assemblea due scrutatori.

Articolo 13

Modalità

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali redatto con l' aiuto di un segretario anch' esso designato dall' assemblea . L' Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, tramite piattaforme e applicazioni telematiche)

In tutti i casi è necessario che:

- debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti.
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale .

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri persone fisiche o 3 APS, eletti al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni ,in conformità all' art. 26 comma 2 D.Lgs 117/2017 del CTS almeno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere costituita da soci dell' associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

La rappresentanza dell' associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale ; eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore .

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per le deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- individua le eventuali attività diverse, secondarie, strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- delibera sull'esclusione degli associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Può aprire e gestire, anche a firma singola, sin da subito, conti correnti dell'Associazione. Può delegare altri componenti del direttivo a svolgere mansioni per suo conto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 17

Svolgimento attività volontari collaboratori lavoratori

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti

di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 18

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, quando previsto quello dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 20

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26

Norma transitoria

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART.27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Latina (LT) il giorno 21/11/2025

- Luigia Berti C.F. BRTLGU65C45E472O;



- Lidia Cardì C.F. CRDLDI60H48E375L ;



- Luigi Zaccheo C.F. ZCCLGU68R11E472D ;



- Eduardo Carlo Natoli C.F. NTLDDC62T10H501E;



- Alessandro Berti C.F. BRTLSN90D09L719K;



- Elena Valente C.F. VLNLNE86L52H501F;



- Burali D' Arezzo Paola C.F. BRLPLA56T63H501C;



